

DISPOSITIVI PER LE USCITE ANTIPANICO E PER LE USCITE DI EMERGENZA

I-Norme UNI EN 1125: 1999 ed UNI EN 179: 1999

Premesso che le norme tecniche sono volontarie, e che quindi i costruttori non sono obbligati a costruire i loro prodotti in conformità alle norme, ai dispositivi per le uscite antipanico e per le uscite di emergenza si applicano le norme:

UNI EN 1125: 1999 -Dispositivi antipanico per le uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale

UNI EN 179: 1999 -Dispositivi per le uscite di emergenza azionati mediante una maniglia a leva o piastra a spinta

Per le principali differenze fra i due tipi di dispositivi, in particolare per quanto concerne uso e prestazioni, vedi il documento cagenti200202 allegato.

2-Scelta dei dispositivi in relazione all'uso previsto

L'ANIMA ha effettuato una ricerca sulle disposizioni attualmente in vigore in Italia che stabiliscono degli adempimenti per le uscite di sicurezza e per i dispositivi su di esse installati.

La ricerca ha evidenziato che le disposizioni esistenti:

- non definiscono se i dispositivi da installare sulle porte delle uscite di sicurezza devono
- essere di tipo antipanico o di emergenza
- coprono solo un numero limitato di attività:
 - Luoghi di lavoro
 - Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo
 - Impianti sportivi
 - Attività ricettive turistico-alberghiere
 - Edilizia scolastica
 - Edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche
 - Depositi di soluzioni idroa1coliche
 - Depositi di g.p.l in serbatoi fissi

Verificato che non esistono disposizioni chiare per quanto riguarda la scelta dei dispositivi per le uscite di sicurezza, L'ANIMA ha chiesto ed ottenuto dal Ministro dell'Interno di costituire un gruppo di lavoro che definisca delle disposizioni precise per la scelta dei dispositivi da installare sulle porte delle uscite di sicurezza.

Il gruppo di lavoro, formato da esperti dell' ANIMA, dell'UCT e del CSE, ha già fatto una riunione presso la sede del CSE nel febbraio del 2002, e prevede di produrre entro il mese di aprile del 2002 la prima bozza di un documento che stabilisca i criteri per la scelta dei dispositivi da usare sulle porte delle uscite di sicurezza.

Nel frattempo, in attesa che vengano emanate disposizioni precise, è bene tenere conto del fatto che i dispositivi antipanico, essendo più sicuri, si possono usare anche sulle porte delle uscite di emergenza mentre i dispositivi di emergenza non si possono usare sulle porte delle uscite antipanico.

Stando così le cose, quando non si sa se un'uscita di sicurezza è antipanico o di emergenza è consigliabile usare dei dispositivi antipanico.

3-Direttiva 89/106/CEE. e successivi emendamenti. prodotti da costruzione

Premesso che le direttive sono provvedimenti cogenti, cioè obbligatori, ai dispositivi per le uscite antipanico e per le uscite di emergenza si applica la direttiva 89/106/CEE, e successivi emendamenti, prodotti da costruzione.

La direttiva in oggetto, che è in vigore ma non ancora applicabile, stabilisce che quando sarà applicabile:

- i prodotti dovranno essere conformi alle norme armonizzate
- i fabbricanti dovranno redigere una dichiarazione di conformità dei prodotti
- i fabbricanti dovranno avere una certificazione di conformità dei prodotti alle norme armonizzate rilasciata da un istituto di certificazione notificato, cioè riconosciuto nei paesi dell'EU
- sui prodotti dovrà essere applicata la marcatura CE

4-Cosa possono fare i fabbricanti in attesa che la direttiva prodotti da costruzione diventi applicabile

Finché la direttiva prodotti da costruzione non diventerà applicabile, non è obbligatorio costruire i prodotti in conformità alle norme. Se però i prodotti sono costruiti in conformità ad una norma, l'assicurazione di conformità dei prodotti può essere fatta in due modi:

- con una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante
- con una certificazione volontaria di conformità rilasciata da un istituto di certificazione

Nel caso di una dichiarazione di conformità rilasciata da un fabbricante, quest'ultimo deve:

- fare effettuare le prove iniziali dei modelli base in un laboratorio che opera in conformità alle norme EN45000
- adottare e mantenere in funzione un sistema di controllo di produzione in fabbrica tale da garantire con ragionevole sicurezza che i prodotti continuino ad avere nel tempo le prestazioni richieste dalla norma.
- fare effettuare, in un laboratorio che opera in conformità alle norme EN 45000, dei controlli di sorveglianza annuale sui prodotti

Nel caso di una certificazione di conformità rilasciata da un istituto di certificazione, quest'ultimo deve:

- effettuare le prove iniziali dei modelli base in un laboratorio che opera in conformità alle norme EN45000
- valutare, approvare e mantenere sotto continua sorveglianza un sistema di controllo di produzione in fabbrica tale da garantire con ragionevole sicurezza che i prodotti continuino ad avere nel tempo le prestazioni richieste dalla norma
- effettuare, in un laboratorio che opera in conformità alle norme EN 45000, dei controlli di sorveglianza annuale sui prodotti

Da quanto su esposto si vede che una certificazione di conformità rilasciata da un istituto di certificazione è più sicura di una dichiarazione di conformità rilasciata da un fabbricante

perché:

- i collaudi iniziali dei modelli base, la valutazione e la sorveglianza del sistema di controllo di produzione in fabbrica e la sorveglianza annuale dei prodotti è fatta da un ente terzo indipendente da chi fabbrica e commercia i prodotti
- per verificare se un prodotto è certificato basta controllare che sul prodotto sia applicato il marchio dell'istituto che ha rilasciato la certificazione

5-Responsabilità civile e penale di chi fabbrica, sceglie, installa ed effettua la manutenzione di dispositivi per le uscite antipanico e di emergenza

Ai dispositivi per le uscite antipanico e di emergenza si applica anche la direttiva 85/374/CEE, e successivi emendamenti, responsabilità per danno derivante da prodotti difettosi. La direttiva in oggetto stabilisce che se un utilizzatore subisce un danno e può provare che il danno è causato da un difetto del prodotto, il fabbricante risponde civilmente e penalmente dei danni causati.

Pertanto, nel caso che un utilizzatore subisca un danno causato da difetti del prodotto, il fabbricante ha la responsabilità civile e penale dei danni causati e la responsabilità si estende a chi ha fatto la scelta, l'installazione e la manutenzione dei prodotti se il danno è stato causato da un difetto di scelta, installazione o manutenzione.

Poiché una certificazione di conformità è il mezzo migliore attualmente noto per ridurre al minimo il rischio di avere dei prodotti difettosi, si può affermare che il mezzo migliore per ridurre al minimo il rischio di subire delle azioni legali a causa di prodotti difettosi è quello di fabbricare, ed usare prodotti certificati.

**DIFFERENZE PRINCIPALI FRA DISPOSITIVI PER LE USCITE DI EMERGENZA E DISPOSITIVI
PER LE USCITE ANTIPANICO**

DISPOSITIVI	NORME DI RIFERIMENTO	USO PREVISTO	FORZA MASSIMA DI APERTURA DEI DISPOSITIVI	
			PORTA NON SOTTOPOSTA A SPINTA	PORTA SOTTOPOSTA AD UNA SPINTA DI 1000 N (2)
Dispositivi per le uscite antipanico. azionati mediante una barra orizzontale	UNI EN 1125	Porte delle uscite di sicurezza di edifici pubblici, locali di pubblico intrattenimento, negozi ecc. che si aprono nel senso della fuga. Lo scopo principale dei requisiti di funzionamento definiti nello standard UNI EN 1125 è di fornire una via di fuga sicura ed efficace attraverso ad una porta con il minimo sforzo e senza una conoscenza preventiva del dispositivo installato sulla porta. Dato che in una situazione di panico è possibile che le prime persone che raggiungono la porta, anziché azionare il dispositivo di apertura, spingano sulla porta mentre altre persone cercano di azionare il dispositivo di apertura, per i dispositivi per le uscite antipanico è prevista una prova di apertura con la porta sottoposta ad una spinta di 1000 N che simula la pressione esercitata dalle persone in preda al panico.	80N	220N
Dispositivi per le uscite di emergenza azionati mediante una maniglia o una placca spinta (1)	UNI EN 179	Porte per le zone di passaggio, o che devono essere usate in situazioni di emergenza, che si aprono nel senso della fuga o in senso contrario al senso di fuga. Lo scopo principale dei requisiti di funzionamento definiti nello standard UNI EN 179 è di fornire una via di fuga sicura ed efficace attraverso ad una porta con un'unica operazione per aprire il dispositivo anche se questo può richiedere una conoscenza preventiva del suo funzionamento. I dispositivi per le uscite di emergenza sono progettati per essere usati nelle situazioni di emergenza nelle quali le persone hanno familiarità con le uscite e con i dispositivi su di esse installati per cui è molto improbabile che si verifichi una situazione di panico.	70 N (per i dispositivi azionati mediante una maniglia) 150N (per i dispositivi azionati mediante una piastra a spinta)	La norma non definisce la forza massima di apertura con la porta sottoposta ad una spinta di 1000 N perché questi dispositivi sono progettati per le situazioni in cui è molto improbabile che si verifichi una situazione di panico

NOTE:

(1) Le barre orizzontali definite dalla norma UNI EN 1125 rientrano fra le forme costruttive previste per le placche a spinta

(2) La spinta di 1000N simula la pressione delle persone in preda al panico

